

ALLEGATO N. 39 a DELIBERAZIONE DEL 29.12.2018  
IL SEGRETARIO C.L.E.  
Dott. S.S. Mariani - P. Porteri



Borgo dell'anno 2007



Destinazione vincente edizione 2010

## COMUNE DI MONTE ISOLA

Provincia di Brescia

**ALLEGATO A DELIBERAZIONE DEL C.C. N.39 IN DATA 29.12.2018**

# REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di C.C. n.3 del 07.02.2000  
Integrato con deliberazioni di C.C.  
n.44 del 29.09.2014 - n.52 del 28.11.2014 - n.39 del 29.12.2018

## TITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

### Art. 1

#### Funzionamento di Consiglio

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla legge 08.06.1990, n. 142, dallo Statuto e dal presente regolamento, che attua quanto dispone l'art. 5 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Qualora, nel corso delle adunanze, si presentino situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, la decisione è adottata dal Sindaco, in qualità del Presidente dell'organo consiliare, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.
3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione delle norme del presente regolamento devono essere presentate in forma scritta al Sindaco.

### Art. 2

#### Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei consiglieri eletti e dura in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto d'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi di urgenza che rendono necessaria l'adozione.

### Art. 3

#### I Consiglieri Comunali

1. Le modalità di elezione dei Consiglieri Comunali, la loro durata, il numero dei Consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.

2. I Consiglieri Comunali entrano in carica dall'atto della proclamazione della loro elezione ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

#### **Art. 4**

##### **Prima seduta del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, che lo presiede, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. Nella prima adunanza il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con le modalità prescritte, le ineleggibilità di coloro per i quali sussista una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge 154/1981, procedendo alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di successiva cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere Comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista ha riportato il maggior numero di preferenze dopo gli eletti, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge 157/1981 e successive modificazioni.

## **TITOLO II GRUPPI CONSILIARI**

#### **Art. 5**

##### **Composizione**

1. I Gruppi consiliari sono costituiti di norma dai consiglieri eletti nella medesima lista, a prescindere dal numero.

2. I consiglieri che non intendono far parte dei gruppi come individuati nel precedente comma, debbono far pervenire alla Segreteria del Comune, nei 5 giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, la dichiarazione di appartenenza ad un diverso gruppo. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire la dichiarazione, alla Segreteria del Comune, entro cinque giorni successivi dalla data della deliberazione di surrogazione.

#### **Art. 6**

##### **Costituzione**

1. Nei dieci giorni successivi alla prima seduta del Consiglio, ogni gruppo consiliare comunica al Segretario la sua composizione, designando, contestualmente, il nominativo del capo gruppo. Nelle more della comunicazione, assume la qualità di capo gruppo il consigliere che ha riportato, nella sua lista, il maggior numero di voti.

2. I gruppi consiliari si hanno per regolamento costituiti alla atto del ricevimento della comunicazione dei cui comma 1.

3. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capo - gruppo.

4. I gruppi consiliari potranno usufruire di appositi spazi, debitamente indicati dall'Amministrazione, per l'affissione di comunicazioni scritte ai cittadini.

#### **Art. 7**

##### **Presa d'atto del Consiglio**

1. Il consiglio, nella seduta utile, prende atto all'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo - gruppo e di ogni successiva variazione.



### **TITOLO III**

## **ORGANIZZAZIONI DELEE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO**

#### **Art. 8** **Sessioni**

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria secondo le previsioni statutarie.
2. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza per i seguenti atti fondamentali: bilancio di previsione e conto consuntivo.
3. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria in ogni altra ipotesi.
4. Il Consiglio Comunale è convocato d'urgenza solo se sussistono motivi rilevanti ed improcrastinabili che rendono necessaria l'adunanza.
5. Secondo quanto previsto dall'Art. 31, comma 7, della Legge 142/90, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio Comunale, in un termine non superiore a venti giorni.
6. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Sindaco, che viene immediatamente registrata al protocollo.

#### **Art. 9** **Convocazione**

1. la convocazione del Consiglio Comunale è disposta del Sindaco.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, la convocazione viene disposta del Vice Sindaco.
3. Quando la convocazione del Consiglio è resa obbligatoria da norme di legge o di Statuto, in caso di inosservanza di tale obbligo provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.

#### **Art. 10** **Avviso di convocazione**

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzi di avvisi, con le modalità di cui al presente regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai consiglieri a parteciparvi.
3. Quando è previsto che i lavori si svolgono in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna riunione con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
4. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.

#### **Art. 11** **Notifica dell'avviso di convocazione**

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di messo comunale, o di un dipendente cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. L'avviso di convocazione per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Per le altre sessioni straordinarie la consegna deve avvenire almeno tre giorni prima di quello fissato per la adunanza.
4. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti.

## **Art. 12**

### **Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Spetta al Sindaco stabilito, rettificare o integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni fino a 24 ore prima della seduta.
3. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio almeno il giorno precedente a quello fissato per la adunanza.
4. Per le proposte di deliberazioni, interpellanze, mozioni presentate dai Consiglieri Comunali, si osserva quanto stabilito dal presente regolamento.

## **Art. 13**

### **Seduta prima convocazione**

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se non intervengono almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nel caso in cui trascorra un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione e si constati la mancanza del numero legale per deliberare validamente, il Sindaco ne fa prendere atto di dichiara deserta l'adunanza.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

## **Art. 14**

### **Seduta seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, ad un'altra riunione precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale.
2. L'adunanza che segue ad una prima iniziata con il numero legale dei presenti ed interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è anch'essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse quelle di cui al comma precedente, sono valide purchè intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati al Comune.
4. E' consentita la registrazione delle sedute ai fini della sola attività istituzionale dell'Ente.

## **TITOLO IV**

### **DISCUSSIONE E VOTAZIONE**

## **Art. 15**

### **Il Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale (Sindaco) rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuito dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti a dispone che i lavori si svolgono osservando il presente regolamento.
3. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione, pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.

4. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.

#### **Art. 16**

##### **Ordine durante le sedute**

##### **Discussione**

1. I Consiglieri Comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti viene effettuata dai capigruppo.
2. Il Consigliere partecipa alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto rivolti al Sindaco ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Devono essere evitate le discussioni e i dialoghi fra consiglieri. Ove si verificassero, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato ordine di dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento o ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in discussione. In caso contrario, il Presidente richiama all'ordine il Consigliere e, ove lo stesso persista nel divagare, gli inibisce di continuare a parlare.
7. Nessun intervento, quando sia contenuto nei limiti fissati dal regolamento, può essere interrotto per la sua continuazione nell'adunanza successiva.

#### **Art. 17**

##### **Dovere di partecipazione all'adunanza**

1. Il Consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Sindaco, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario perché sia presa nota a verbale.

#### **Art. 18**

##### **Verifica numero legale**

1. Il Consiglio Comunale, a seguito della verifica del numero legale, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta del Sindaco, approvata dal Consiglio Comunale.
2. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo Consigliere.
3. Il Consiglio Comunale non può discutere, né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta, salvo quanto stabilito dal comma successivo.
4. Il Presidente può fare, nel corso della seduta, comunicazioni estranee agli argomenti all'ordine del giorno, quando riguardino fatti di particolare importanza sopravvenuti o dei quali abbia avuto notizia a seduta iniziata.

## **Art. 19**

### **Svolgimento degli interventi**

1. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire. Quando, dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno chiede la parola, la proposta viene messa a votazione.
2. Nella trattazione dello stesso argomento ciascun capogruppo consiliare può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti, per rispondere all'intervento di replica del Sindaco o di chi da quest'ultimo delegato a rispondere.
3. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di dieci minuti ciascuno.
4. Il presidente e l'assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento della discussione dopo l'intervento di ogni Consigliere.
5. Dichiarata chiusa la discussione, la parola può essere concessa, per dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore a cinque minuti.

## **Art. 20**

### **Dichiarazione di voto**

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo per un tempo non superiore a cinque minuti.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

## **Art. 21**

### **Obbligo di astensione**

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi proprio e di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generali, quali piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della delibera e specifici interessi all'amministrazione o di parenti o affini fino al quarto grado.
2. Non si applica tale obbligo nei casi di rapporto di dipendenza organica a vari enti, non rientranti in funzioni direttive o dirigenziali di diretto rapporto o contatto con il Comune.
3. Gli Assessori oppure i componenti dell'organo consiliare che si astengono o che si assentano ne informano il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

## **Art. 22**

### **Votazione**

1. L'espressione di voto dei Consiglieri Comunali è effettuata, di norma, in forma palese.
2. Le votazioni in forma palese vengono effettuate con le modalità di cui successivo articolo.
3. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità dei comportamenti di persone.
4. Non si può procedere a votazioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
5. La votazione non può avere luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.

### **Art. 23**

#### **Modalità di votazione**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano per alzata di mano.
2. Il Sindaco pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti.
3. Controllato l'esito della votazione con la collaborazione del Segretario Comunale, il Sindaco ne proclama il risultato.
4. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata, a seconda dei casi, a mezzo di schede.
5. Nelle votazioni a mezzo di schede si procede in questo modo:
  - a) le schede sono predisposte dalla segreteria comunale, in bianco, uguali di colore e forma, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro del Comune;
  - b) ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi o il nome, se trattasi di voto c.d. limitato, di chi intende eleggere.

### **Art. 24**

#### **Verbalizzazione delle riunioni**

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Sindaco dichiara conclusa la seduta.
2. I verbali delle deliberazioni del Consiglio Comunale sono atti pubblici che documentano la volontà del Consiglio stesso.
3. Il segretario Comunale provvede alla loro redazione.
4. L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace.
5. Tutti gli atti devono essere motivati.
6. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Servizio finanziario.
7. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.
8. Non necessita il parere tecnico sugli atti di vero indirizzo politico.
9. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria del Responsabile del Servizio finanziario.
10. L'istruttoria della deliberazione è curata dal Segretario Comunale e dal Responsabile del servizio competente per materia.
11. Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai Consiglieri Comunali nel corso delle discussioni sono riportate nel verbale di deliberazione solo se espressamente dettate al Segretario Comunale ne corso della seduta stessa o consegnate in un documento scritto.
12. Il Consiglio Comunale, approvandole, adotta le deliberazioni secondo il testo, conforme allo schema proposto in votazione.

### **Art. 25**

#### **Il Segretario Comunale**

Il Segretario Comunale partecipa alle adunanze del Consiglio ed esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di conformità alle leggi, allo statuto e ai regolamenti, in attuazione dell'art. 17, comma 68, della legge 127/97, quando il Consiglio Comunale lo richiede.



## **Art. 26**

### **Responsabilità del Consigliere**

1. Il Consigliere Comunale è responsabile personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso espresso voto contrario, chiedendo di far risultare da verbale la sua posizione.
4. Si applicano ai Consiglieri Comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dal primo e dal quarto comma dell'art. 58 della legge 142/90, nonché della legge 20/94 e successive modificazioni ed integrazioni.

## **TITOLO V**

### **DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI**

## **Art. 27**

### **Diritto all'informazione dei Consiglieri**

1. I Consiglieri Comunali, hanno diritto ad ottenere dagli uffici comunali tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, nelle modalità e nei termini stabiliti da apposita deliberazione della Giunta Comunale.
2. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente stabiliti dalla legge.

## **Art. 28**

### **Interrogazione – Interpellanza – Mozioni**

1. I Consiglieri hanno diritto di presentare al Sindaco interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico – amministrativo del Consiglio Comunale e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto.
2. Le interrogazioni consistono nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia giunta in ufficio.
3. L'interpellanza consiste in un quesito rivolto al Sindaco circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'amministrazione su un determinato argomento.
4. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo Statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio Comunale, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.
5. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni devono essere presentate per iscritto al protocollo generale del Comune e saranno, poi, iscritte all'ordine del giorno, in occasione di una successiva convocazione del Consiglio.



## **TITOLO VI**

### **COMMISSIONI CONSILIARI E GRUPPI DI LAVORO**

#### **Art.29 - Costituzione delle Commissioni consiliari**

1. La costituzione di commissioni consiliari può essere disposta dal Consiglio comunale in qualsiasi momento.
2. Tutte le commissioni consiliari sono composte di soli consiglieri comunali in carica.
3. Per la costituzione delle commissioni consiliari permanenti è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti.

#### **Art. 30 – Commissioni consiliari permanenti**

Ai sensi dell'art.29 dello Statuto comunale sono istituite le seguenti Commissioni consiliari permanenti:

- Commissione attività produttive
- Territorio e ambiente

#### **Art. 31 – Competenza**

1. Le Commissioni permanenti svolgono funzioni consultive e di contributo nell'ambito del proprio settore di intervento e provvedono ad un esame preliminare dei provvedimenti di maggiore complessità da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale. Esprimono pareri e voti di indirizzo a seguito di relazioni e possono redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, da sottoporre al Consiglio.
2. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza le Commissioni seguono l'attuazione delle delibere consiliari e dei programmi e piani comunali, riferendone al Consiglio ogni volta lo ritengano opportuno o siano espressamente richieste mediante relazioni.
3. Il Sindaco può anche su richiesta del singolo Assessore, assegnare alle singole Commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti di particolare complessità e delicatezza, su cui ritiene debba acquisirsi la determinazione-parere, dandone formale e contestuale comunicazione al Presidente. In tali casi il parere deve essere reso entro il termine massimo di giorni quindici, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco può fissare un termine più breve.
4. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, evidenziando la non avvenuta acquisizione del parere della Commissione competente.
5. La determinazione-parere non ha carattere vincolante.

#### **Art. 32 – Composizione e convocazione**

1. Ogni Commissione Consiliare è composta da n.5 membri consiglieri comunali, di cui 3 membri della maggioranza e 2 membri della minoranza.
2. Se a seguito delle elezioni in Consiglio comunale siano presenti più di un gruppo di minoranza, le commissioni saranno costituite dai 3 rappresentanti della maggioranza e da un consigliere per ciascun gruppo di minoranza.
3. Ogni gruppo su espresso invito del Sindaco rivolto al capogruppo, procede entro dieci giorni alla designazione del proprio rappresentante all'interno della commissione, dandone comunicazione al Sindaco stesso mediante lettera inoltrata al protocollo del Comune di Monte Isola.
4. Decorso infruttuosamente il termine assegnato dal Sindaco si procede nel modo e nell'ordine seguente:
  - a) Consigliere comunale Capogruppo

- b) Consiglieri comunali che hanno riportato il maggior numero di voti.
5. Nel caso in cui i capigruppo di minoranza siano in numero superiore ai posti da assegnare in commissione, si procede dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.
  6. Alla nomina di tutte le commissioni consiliari provvede il Sindaco entro 5 giorni dal termine di cui al precedente comma 3. Con lo stesso atto, da notificare entro 5 giorni a tutti i nominati ed ai capigruppo consiliari, è fissata la data della prima riunione, nella quale si provvederà alla nomina del Presidente e del vice Presidente.
  7. Analogamente si procede quando il Consiglio Comunale istituisce nuove commissioni.
  8. Per la validità della seduta delle commissioni consiliari, è richiesta la presenza di un numero minimo di tre componenti. Se entro mezz'ora dall'orario prefissato non si è raggiunta la presenza del numero legale dei membri, la seduta viene dichiarata deserta con verbalizzazione e pubblicizzazione dei presenti e degli assenti specificata per gruppo di appartenenza.
  9. Il Presidente convoca e presiede la commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare. Le funzioni di segretario delle commissioni consiliari sono svolte da un membro della commissione.
  10. Le Commissioni consiliari possono essere convocate in qualsiasi momento:
    - a) per iniziativa del Presidente;
    - b) a richiesta scritta al Presidente di almeno 2 suoi componenti;
    - c) a richiesta del Sindaco.
  11. L'avviso di convocazione delle commissioni indica:
    - a) il luogo e l'ora della riunione;
    - b) l'elenco degli argomenti da trattare;
  12. L'avviso di convocazione è comunicato di norma cinque giorni prima di quello stabilito per le riunioni con lettera o, preferibilmente, mediante l'utilizzo di telefax o e-mail. In caso di urgenza si potrà derogare al termine suddetto e la Commissione potrà essere convocata in via breve, con avviso orale o telefonico. L'avviso è inviato:
    - a) a tutti i componenti le rispettive commissioni;
    - b) al Sindaco, all'assessore competente per materia e ad eventuali consiglieri incaricati;
    - c) ai capigruppo consiliari.
  13. Alle adunanze delle Commissioni potranno partecipare, con diritto di parola, il Sindaco, ciascun Assessore con delega nelle materie di competenza ed i Capigruppo.
  14. Il Commissario, che non sia in grado di intervenire ad una seduta della Commissione di cui fa parte, può farsi sostituire, previo avviso scritto al Presidente, da un Consigliere comunale del suo stesso Gruppo; di ciò dovrà essere fatta esplicita menzione nel verbale della Commissione, cui si allegherà la designazione quale parte integrante e sostanziale.

### **Art. 33 - Elezione del Presidente e del Segretario e loro compiti**

1. Ciascuna Commissione elegge nella prima adunanza, tra i propri componenti ed a maggioranza assoluta dei membri assegnati, il Presidente, il vice presidente ed il Segretario.
2. Il Sindaco e gli assessori non possono presiedere alcuna commissione consiliare.
3. Il Presidente dirige e coordina i lavori della Commissione. Convoca la Commissione, avvalendosi degli uffici comunali di pertinenza. Illustra gli argomenti all'ordine del giorno, per i quali può essere prevista una votazione palese e a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sedute della Commissione sono presiedute dal vice Presidente.
5. Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle varie sedute e di redigere il verbale delle stesse. In caso di impedimento o di assenza tali funzioni verranno espletate da un membro eletto all'inizio della seduta.
6. I verbali delle commissioni devono essere redatti, approvati e sottoscritti al termine della seduta dal Presidente e dal Segretario e agli stessi non possono essere apportate modifiche successive. I pareri e le determinazioni delle commissioni non hanno carattere vincolante.

#### **Art. 34 – Riunioni congiunte**

1. Le Commissioni possono riunirsi anche congiuntamente, quando sia opportuno per la connessione degli argomenti ed il coordinamento dei lavori. In tal caso la convocazione viene effettuata d'intesa tra i Presidenti delle Commissioni interessate che provvederanno altresì a nominare, fra loro, il Presidente della seduta e, inoltre, il Segretario incaricato della predisposizione del verbale.
2. Per lo svolgimento della seduta si fa riferimento a quanto previsto dai precedenti articoli, con la precisazione che i membri assegnati e presenti costituiscono un'unica Commissione.

#### **Art. 35 – Partecipazione ai lavori della Commissione**

1. Alle sedute delle Commissioni possono essere invitati o sentiti su loro richiesta, allo scopo di acquisire elementi di informazione e di valutazione su specifici argomenti, consiglieri comunali, rappresentanti del Comune in altri enti e amministrazioni, cittadini nonché rappresentanti di enti, gruppi, associazioni e categorie in ragione della loro rappresentatività e competenza specifica.
2. Alle sedute delle Commissioni possono altresì essere invitati o sentiti su loro richiesta i tecnici e funzionari dei servizi comunali di competenza.

#### **Art. 36 - Cessazione e decadenza dalla carica dei componenti la commissione**

1. Cessano automaticamente dalla carica di componente delle commissioni consiliari coloro che, per qualsiasi motivo, cessano dalla carica di Consigliere comunale.
2. Cessano altresì dalla carica coloro che si dimettono dal gruppo consiliare che li aveva designati.
3. Saranno dichiarati decaduti i componenti che, senza giustificato motivo, risultino assenti a tre riunioni consecutive.
4. Per la sostituzione dei componenti si utilizzano i medesimi criteri stabiliti per la nomina.

#### **Art.37 – Gruppi di lavoro a tema**

1. Per materie e tematiche specifiche, strategiche e complesse il Consiglio comunale può istituire, a maggioranza assoluta dei componenti, gruppi di lavoro temporanei che saranno di norma composti da membri non consiglieri comunali, in un'ottica di valorizzazione ed incentivazione della democrazia partecipata.
2. I gruppi di lavoro possono essere istituiti solo relativamente ad argomenti di carattere specifico e/o straordinario che necessitano di studi preliminari, con il fine di agevolare il lavoro del Consiglio comunale nelle proprie decisioni. Essi sono composti da n. 5 membri di cui tre indicati dal capogruppo di maggioranza e due da quelli di minoranza. Le proposte dei capigruppo dovranno essere motivate e corredate da sintetico *curriculum vitae et studiorum* in relazione alle competenze maturate nell'ambito d'azione del gruppo di lavoro dal soggetto di cui si propone la nomina. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per le commissioni consiliari. Ai partecipanti al gruppo di lavoro non spetta alcun compenso, indennità o gettone di presenza.
3. Dei gruppi di lavoro faranno parte cittadini scelti in ragione della competenza ed esperienza in materia, indicati dai Capigruppo Consiliari, preferibilmente tra i cittadini di Monte Isola in possesso dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale e che non si trovino in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi.
4. Il Consiglio comunale può stabilire i tempi entro i quali il gruppo deve terminare i lavori.
5. Con lo stesso atto di costituzione del gruppo viene definito l'ambito di lavoro ed, eventualmente, il termine entro cui è rassegnata la relazione al Consiglio comunale. In ragione della particolarità della materia, potrà essere variato, in aumento od in diminuzione, il numero dei componenti.



6. Il gruppo di lavoro riferisce al Consiglio comunale periodicamente sull'avanzamento dei lavori e sottopone allo stesso, alla conclusione, la relazione e gli atti che costituiscono lo studio effettuato. Laddove il gruppo sia stato costituito a termine o per il perseguimento di uno scopo ben preciso, una volta raggiunto il termine o l'obiettivo assegnato esso si considera sciolto, salvo espressa differente decisione da parte del Consiglio Comunale, unitamente alla quale dovranno essere assegnati nuovi compiti.

#### **Art. 38 – Gruppi di lavoro a tema permanenti**

1. Sono istituiti, con le modalità di cui al precedente articolo, i gruppi di lavoro a carattere permanente sui seguenti temi:

- Cultura e biblioteca
- Viabilità e trasporti
- Pesca
- Agricoltura
- Gemellaggi

### **TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art. 39**

##### **Proposta di mozione di sfiducia costruttiva**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142; la medesima legge disciplina pure quelle per la formazione delle dimissioni, per revoca e per la sostituzione degli assessori.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

#### **Art. 40**

##### **Decadenza e dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale**

1. Il Consigliere Comunale decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di causa di ineleggibilità o di incompatibilità.
2. Le modalità per la contestazione delle relative condizioni e la procedura da seguire per dichiarare la decadenza sono disciplinate dall'art. 7 della legge 23 aprile 1981, n. 154.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengano alle sedute per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale.
4. Le dimissioni dalla carica devono essere presentate dai consiglieri con comunicazione scritta e sottoscritta, indirizzata al Consiglio Comunale ed allo stesso rimessa mediante inoltro presso l'ufficio protocollo del Comune.
5. Non è prescritto che la comunicazione di dimissioni sia integrata da motivazioni, se queste sono poste devono essere formulate in maniera chiara ed esplicita.
6. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse.

#### **Art. 41**

##### **Entrata in vigore del presente regolamento**

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo che sarà divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato.



2. Dopo l'esecutività della deliberazione il regolamento è pubblicato all'Albo comunale per ulteriori quindici giorni.

